

# COMUNE DI CINZANO

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N. 4

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023**  
**- immediatamente eseguibile**

L'anno **duemilaventitre** addì **cinque** del mese di **maggio** alle ore **diciannove** e minuti **trenta**, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in modalità presso la SEDE COMUNALE in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale.

Partecipano alla presente deliberazione i sigg.:

Cognome e Nome	Presente
1. LONGO EMILIO - Presidente	Sì
2. GIRAUDI ALBERTO - Vice Sindaco	Sì
3. SCHIAVO MICHELE - Consigliere	Sì
4. ROSSOTTO CRISTINA - Consigliere	Giust.
5. VESCOVI LAURA - Consigliere	Sì
6. FORNASIERI DAVINA - Consigliere	Sì
7. COVI BENEDETTA - Consigliere	Sì
8. CANU ALESSANDRO - Consigliere	Sì
9. ROSSOTTO STEFANO - Consigliere	Sì
10. RUSTIGNOLI ELISA - Consigliere	Giust.
11. BIONDI ANTONINO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

- **Assume la Presidenza il Sig. LONGO EMILIO nella sua qualità di Sindaco.**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Birolo Gerardo

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera 3 del 02/03/2023 allegata alla presente

A seguito di istruttoria del servizio UFFICIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO

Udita la discussione / interventi dei sigg.: Sindaco

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del dlgs 267/00, allegati alla presente ,  
quanto alla regolarità tecnica -

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica	Favorevole	02/03/2023	F.to: LONGO Emilio
Regolarità Contabile	Favorevole	02/03/2023	F.to: LONGO EMILIO

Con votazione espressa in forma palese da n. 9 presenti , di cui  
Favorevoli 7 , contrari \ , astenuti 2 (Rossotto Stefano, Biondi)

### DELIBERA

Di approvare la seguente proposta di deliberazione

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023**

\*\*\*\*\*

Successivamente,

Con votazione espressa in forma palese da n. 9 presenti , di cui  
Favorevoli 7 , contrari \ , astenuti 2 (Rossotto Stefano, Biondi)

### DELIBERA

rendere la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. 267/2000.

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -  
CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023**

RICHIAMATO il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 10/03/2023 ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento documento unico di programmazione DUP 2023-2025"

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2023-2025 – schema di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10/03/2023

**PREMESSO CHE:**

l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**CONSIDERATO CHE** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 749 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata

allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

#### VISTO

il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, fissata in euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 08/04/2022 con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2022;

RITENUTO di confermare per l'anno 2023 le stesse aliquote e detrazioni già previste per l'anno 2022;

VISTA la L. n. 197 del 29/12/2022 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 che ha introdotto novità in merito all'IMU 2023;

VISTO l'art. 1 comma 169 della L. 296 del 27/12/2006 che stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato il decreto del ministero dell'interno che ha differito al 31/3/2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali. (22A07145) ([GU Serie Generale n.295 del 19-12-2022](#))

Richiamata La Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025: il comma 775 dell'art. 1, infatti, prevede che:

“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022; a tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”.

Richiamata la nota della conferenza unificata Stato regioni Comuni con cui è stata disposta l'ulteriore proroga dei bilanci al 31/5/2023

## DELIBERA

DI CONFERMARE le seguenti aliquote IMU anche per l'anno 2023:

	<b>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</b>	<b>Aliquote IMU ‰</b>	<b>Detrazioni</b>
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	<b>10,60</b>	/
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	<b>Esente</b>	/
3	Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	<b>6,00</b>	<b>200,00 €</b>
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	<b>6,00</b>	/
5	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	<b>10,60</b>	/
6	Aree fabbricabili	<b>10,60</b>	/
7	Fabbricati rurali strumentali	<b>1,00</b>	/

8	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	<b>Esente</b>	/
9	Terreni agricoli	<b>Esente</b>	/

DI PRENDERE ATTO delle nuove esenzioni introdotte dalla L. n. 197 del 29/12/2022 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e che le stesse potranno essere applicate secondo le disposizioni impartite dalla legge medesima;

DI DARE ATTO dell'applicazione delle riduzioni/esenzioni previste dal Regolamento Comunale IMU approvato con propria Deliberazione n. 6/2020;

DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;

DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera

DI DARE ATTO CHE in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote base e non più quelle vigenti nell'anno precedente, così come modificato dalla L. 197/2022;

Letto, confermato e sottoscritto.in data

IL SINDACO  
F.to: LONGO EMILIO

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,  
esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005  
che attribuisce pieno valore probatorio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Birolo Gerardo

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,  
esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005  
che attribuisce pieno valore probatorio

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n.**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo informatico del Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 16/05/2023 al 31/05/2023 - ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000.

Cinzano, lì 16/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Birolo Gerardo

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,  
esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005  
che attribuisce pieno valore probatorio

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Birolo Gerardo

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,  
esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005  
che attribuisce pieno valore probatorio

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

**Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)**

immediatamente eseguibile

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Birolo Gerardo

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,  
esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs  
82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio